



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLA O.S. CONAPO  
Vico del Fiore, 21  
54011 Aulla (MS)

[conapo@pec.conapo.it](mailto:conapo@pec.conapo.it)

Oggetto: Riscontro nota prot. n. 8/20 del 21.01.2020 avente riguardo alla *Circolare Albo Formatori del Corpo Nazionale VV.F.. Codice deontologico dei formatori- Sospensione della qualifica di Formatore.*

Con riferimento alle questioni segnalate nella nota indicata in oggetto, si informa che la Direzione Centrale per la Formazione ha, al riguardo, trasmesso i seguenti elementi informativi.

«La Direzione Centrale per la Formazione, nell'ambito dei lavori del Tavolo Tecnico per la programmazione didattica, ha elaborato la proposta di decreto che tratta l'istituzione dell'Albo dei Formatori del C.N.VV.F., inviata alle OO.SS. con nota DCFORM n. 44725 del 18.12.2019, che si allega, nel quale, come indicato nella nota a riferimento, sono rubricati l'Articolo 9 – “Sospensione dell'abilitazione di Formatore” e l'Articolo 12 – “Rispetto dei principi deontologici”.

Rispetto a quanto rilevato dalla O.S. CONAPO, circa il contenuto dell'**articolo 9, comma 2**, di seguito riportato:

*costituisce inoltre motivo di sospensione dell'abilitazione di Formatore la mancata partecipazione, a seguito di convocazione per esigenze formative della Direzione Centrale per la Formazione ovvero della Direzione Regionale, da parte del formatore, senza giustificato motivo, per più di due volte*

*si evidenzia che il comma non prevede, “la risposta negativa a due convocazioni della DCF presso strutture centrali”, come invece indicato nella nota in esame, ma lascia aperta la possibilità del formatore di poter partecipare ad attività formative della Direzione Centrale per la Formazione, non necessariamente da svolgersi a livello centrale, ma anche ad esempio presso le sedi didattiche territoriali, ovvero della Direzione Regionale, intendendo in questo caso attività formative da svolgere presso la regione, sede di servizio o, eventualmente, presso il Comando VF del formatore, sempre su incarico e per esigenze della Direzione Regionale.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

*Tale previsione è pertanto finalizzata a rendere quanto più ampia la possibilità di partecipazione dei formatori VF, con lo scopo di poter garantire, quanto più possibile, il mantenimento dell'abilitazione.*

*Riguardo a quanto rilevato, circa il contenuto dell'articolo 12, relativo al rispetto dei principi deontologici, prendendo atto di quanto emerso in occasione dell'ultima riunione del Tavolo Tecnico sull'argomento Albo dei Formatori, si sta predisponendo la revisione dell'articolo richiamando la necessità del rispetto di un codice deontologico da parte dei formatori. Il codice sarà inserito in allegato al decreto quale parte integrante dello stesso.*

*La citata proposta sarà inviata alle OO.SS. e discussa in occasione della prossima riunione del Tavolo Tecnico convocata per il 20 febbraio 2020».*

IL CAPO UFFICIO DI STAFF

Lanza Bucceri